



COMUNE di PULA

(Provincia di Cagliari)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ACCESSO IN Z.T.L. 1 "Esterna" - Z.T.L. 2 "Centro" - Z.T.L. 3 "Nora"

Sommario

Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	2
Art. 2 Principi generali.....	2
Art. 3 Definizioni.....	2
Art. 4 “Z.T.L. 1” “Z.T.L. 2” e “Z.T.L. 3” individuazione e delimitazione.....	2
Art. 5 Condizioni di accesso.....	5
Art. 6 Tariffe	6
Art. 7 Casistica degli accessi Z.T.L. 1-2.....	7
Art. 8 Residenti	8
Art. 9 Dimoranti	9
Art.10 Figli di proprietari residenti e non.....	9
Art. 11 Strutture Ricettive Alberghiere e Extra-Alberghiere.....	9
Art. 12 Parcheggi.....	9
Art. 13 Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Enti locali, Servizi di Pubblica Utilità.....	10
Art. 14 Medici.....	10
Art. 15 Servizi di Linea, Taxi, N.C.C.....	11
Art. 16 Autoveicoli al servizio delle Persone Invalide	11
Art. 17 Assistenza	12
Art. 18 Cantieri stradali	12
Art. 19 Attività produttive, commerciali, studi professionali	12
Art. 20 Matrimoni.....	13
Art. 21 Casi eccezionali	13
Art. 22 Modalità di rilascio del Pass	14
Art. 23 Utilizzo del Pass	14
Art. 24 Validità del Pass	14
Art. 25 Adempimenti a carico degli uffici preposti	14
Art. 26 Modulistica.....	15

Art. 1 Oggetto del Regolamento

La circolazione e la sosta nell'ambito delle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.1 "Esterna" - Z.T.L. 2 "Centro" -Z.T.L. 3 "Nora") istituite dal Comune di Pula ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada", sono disciplinate dal presente Regolamento con le modalità e secondo le prescrizioni in esso contenute. In particolare, il Regolamento definisce tipologia e modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito e alla sosta nelle suddette zone ed aree, nonché i soggetti responsabili del relativo procedimento autorizzatorio.

Art. 2 Principi generali

Le autorizzazioni previste dal presente regolamento consentono la circolazione nelle tre zone a traffico limitato previste (Z.T.L.1 "Esterna" - Z.T.L. 2 "Centro" -Z.T.L. 3 "Nora"), nei limiti previsti dalle presenti norme nonché dalle prescrizioni particolari indicate nell'autorizzazione. Le autorizzazioni consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi indicati, ovvero seguendo il percorso più breve all'interno della zona a traffico limitato, e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Indipendentemente dalle prescrizioni che condizionano l'efficacia dell'autorizzazione, è sempre vietato il transito in attraversamento delle Z.T.L. Z.T.L.1 "Esterna" - Z.T.L. 2 "Centro"), al solo fine di abbreviare il percorso. In caso di impraticabilità dei percorsi indicati, l'efficacia delle autorizzazioni abilita alla circolazione dagli altri ingressi del comparto fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione, fatta salva l'osservanza della prescrizione del percorso alternativo più breve.

Art. 3 Definizioni

Si intende per:

- ✓ **Zona a Traffico Limitato** (di seguito Z.T.L. 1-2-3): Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli (art. 3 c.1 n.54 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada).

Art. 4 Z.T.L. 1 "Esterna" -Z.T.L. 2 "Centro"- Z.T.L 3 "Nora" individuazione e delimitazione

Nel territorio del Comune di Pula sono molteplici i provvedimenti che, succedutisi

nel tempo, hanno provveduto ad istituire e disciplinare zone soggette a limitazione della circolazione veicolare:

- o Deliberazione Giunta Comunale n. 90 del 05/06/2007 è stata istituita la Z.T.L. con la quale è stata definita la delimitazione delle strade interessate alla zona a traffico limitato;
- o Deliberazione Giunta Comunale n. 77 del 13/06/2008 è stata ripermetrata la zona interessata dalla Z.T.L.;
- o Ordinanze Sindacali n. 65 del 16/06/2008, n. 81 del 09/07/2008, n. 64 del 08/06/2011, n. 75 del 22/06/2011 e n. 106 del 04/07/2013, è stata data attuazione ai provvedimenti limitazione della circolazione veicolare all'interno della Z.T.L. in zone di particolare rilevanza urbanistica (centro storico);
- o Deliberazioni Giunta Comunale n. 45 del 28/03/2013 e n. 50 del 04/04/2013 è stata istituita la A.P.U. in Traversa Piazza del Popolo e Via Nora (tratto tra Via Eleonora d' Arborea);
- o con Deliberazione Giunta Comunale n. 126 del 13/06/2014 è stata modificata l'estensione temporale dell'A.P.U.;
- o Ordinanze Sindacali n. 52 del 04/04/2013, n. 90 del 17/06/2014, n. 69 del 25/05/2015, n. 76 del 08/06/2016 è stata data attuazione ai provvedimenti delimitazione della circolazione veicolare all'interno della A.P.U.;
- o Deliberazione Commissario Straordinario (con i poteri spettanti alla Giunta Comunale) n. 34 del 29/05/2017;
- o Ordinanza Area Vigilanza n. 51 del 29/05/2017;

Da ultimo, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 16/05/2018 con la quale si è prevista l'abolizione dell'area pedonale urbana (A.P.U.) di cui alla Traversa Piazza del Popolo e via Piave e la contestuale istituzione delle seguenti 3 Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) con la disciplina spazio-temporale che segue:

La **Z.T.L. 1 "Esterna"** ha la seguente estensione geografica:

- Corso Vittorio Emanuele (da via Corinaldi a via XXIV Maggio);
- Via Roma;
- Vico II° V.Emanuele;
- Vico I° V.Emanuele;
- Via Crispi (tratto da via Giolitti a Corso V. Emanuele);

- Via Azara;
- Piazza Municipio fronte via Azara;
- Via S. Croce tra C.so Vittorio Emanuele e Piazza Municipio;
- Via Montesanto (tratto da via Venezia a Corso V. Emanuele);
- Via Cagliari dal civico 56 a finire;
- Via Nora dal civico 37 al 69;
- Via XXIV Maggio compresa P.zza XXIV Maggio;
- Via Nora nel tratto da via Azara a via Corinaldi, compresi i vicoli nel tratto citato;
- Via delle Palme;
- Via Amsicora;
- Vico Gorizia;
- Via XX Settembre (tratto da via Circonvallazione a via Nora);
- Via Umberto I°;
- Via Trieste;
- Vico Mazzini;
- Vico Trento;
- Via Masenti (tratto da via Garibaldi a Corso V.Emanuele);

La Z.T.L. 2 “Centro” ha la seguente estensione geografica:

- Traversa Piazza del Popolo;
- Via Eleonora D’ Arborea;
- Via Piave dai civici 21 e 12;
- Via Caprera;
- Vico Cesare Battisti;
- Vico Chiesa;
- Via Nora fino all’intersezione con la via Azara (civici 132 e 143);
- Via Frau;

La Z.T.L. 3 “Nora” è la zona traffico limitato con estensione geografica nella Nora area archeologica:

- Tratto compreso tra Piazza Anfiteatro e Zona Archeologica

Vigenza ZTL 1 e 2 dal 15 giugno al 30 settembre con i seguenti orari:

ORARI ZTL-1 - "ESTERNA"

<u>DOVE</u>	<u>ORARI</u>
Corso Vittorio Emanuele	Da lunedì alla domenica dalle 21:00 alle 02:00
Via Masenti	Da lunedì alla domenica dalle 21:00 alle 02:00
Via Crispi	Da lunedì alla domenica dalle 21:00 alle 02:00
Piazza Municipio	Da lunedì alla domenica dalle 21:00 alle 02:00
<u>Via Montesanto</u>	Da lunedì alla domenica dalle 21:00 alle 02:00
Via Cagliari	Da lunedì alla domenica dalle 21:00 alle 02:00
Via XX Settembre	Da lunedì alla domenica dalle 21:00 alle 02:00
Via XXIV Maggio e Piazza XXIV Maggio	Da lunedì alla domenica dalle 19:30 alle 02:00

ORARI ZTL2 - "CENTRO"

<u>DOVE</u>	<u>ORARI</u>
Traversa Piazza del Popolo	Da lunedì al sabato dalle 12:00 alle 15:30 e dalle 19:30 alle 02:00; la domenica dalle 12:00 alle 02:00.
Via Piave	Da lunedì al sabato dalle 19:30 alle 02:00; la domenica dalle 13:00 alle 02:00.

- Vigenza ZTL 3 "Nora" Tutto l'anno con i seguenti orari:

ORARI ZTL 3 - "NORA"

<u>DOVE</u>	<u>ORARI</u>
Tratto compreso tra Piazza Anfiteatro e Zona Archeologica	24h su 24h

L'accesso e la sosta alle Z.T.L (1-2-3) è consentita ai velocipedi, ai veicoli a trazione animale e ai veicoli autorizzati dagli uffici comunali preposti, come definito dall'art. 5.

Art. 5 Condizioni di accesso

L'accesso nelle fasce orarie non interessate dalle Z.T.L. (1-2) resta libero per tutte le categorie di veicoli, con il divieto permanente per gli autocarri con portata superiore a 3,5t a pieno carico e agli autobus.

Per accedere alle Z.T.L. (1-2-3) è necessario essere dotati di un pass di transito da esporre in modo visibile sul parabrezza. Sono esentati dall'esposizione i titolari di pass dei veicoli che non consentono la chiusura a chiave dell'abitacolo. In ogni caso, a richiesta dell'agente addetto al controllo, il pass deve essere esibito.

Eventuali eccezioni sono concesse con specifiche autorizzazioni.

L'ingresso e la sosta nelle fasce orarie in cui entrano in vigore le Z.T.L. (1-2-3) è controllato, oltre che dagli Agenti di P.L. in loco, da apparecchiature elettroniche collegate con la centrale di controllo della Polizia Locale. L'esercizio degli impianti è autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - prot. n. 4410/15/07/2016; prot. n. 6078 del 27/10/2016 e prot. 0011308 del 23/05/2018 nel rispetto delle modalità previste dal D.P.R. 22 giugno 1999 n. 250. Ogni varco prevede l'installazione di una telecamera che rileva il passaggio dei veicoli e scatta un fotogramma alla targa dei mezzi. Un elaboratore invia l'immagine alla centrale di controllo dove le targhe dei veicoli transitati che, non risultano essere autorizzati, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 c. 1 e 14 del Codice della Strada.

La sosta su suolo pubblico non può essere garantita agli autorizzati in quanto gli spazi disponibili sono insufficienti (si veda divieti imposti da ordinanza sindacale n. 60/2008 e n. 75/2011).

Tutti gli autorizzati nell'accedere avranno l'obbligo di utilizzare il percorso più breve per giungere a destinazione. Si precisa, quindi, che l'autorizzazione al transito è rilasciata esclusivamente per giungere o uscire dall'area in disponibilità attraverso il percorso più breve come indicato nell'autorizzazione stessa.

Art. 6 Tariffe

Il rilascio del pass è gratuito, come anche la modifica in caso di sostituzione veicolo, aggiunta veicolo etc.

Il rilascio del pass è subordinato al previo assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. Si specifica che in merito all'obbligatorietà di cui sopra si è espressa l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sardegna - Ufficio Consulenza, che interpellata dal Comune di Pula, con nota prot. n. 921-8344/2013 ha chiarito che *“i contrassegni di transito rilasciati dalle amministrazioni comunali nell'esercizio di una funzione amministrativa, in assenza di una specifica disposizione di legge esentativa scontano l'imposta di bollo in misura fissa (...). Il rilascio dei permessi in argomento, subordinato alla presenza di determinate condizioni, è espressione del potere amministrativo del Comune che lo esercita attraverso un'attività di controllo e di certificazione. Conseguentemente anche la richiesta diretta a ottenere tali permessi è da ritenersi soggetta a imposta di bollo...”*

Art. 7 Casistica degli accessi

L'accesso alle Z.T.L. 1 "Esterna" , Z.T.L. 2 "Centro" e Z.T.L. 3 "Nora" è consentito nei seguenti casi, secondo la disciplina prevista dal presente regolamento:

7.1 : Z.T.L. 1 "Esterna" (Da lunedì alla domenica dalle 21:00 alle 02:00)

- ✓ Residenti;
- ✓ Dimoranti - non residenti;
- ✓ Veicoli diretti a strutture ricettive;
- ✓ Possessori di posti auto;
- ✓ Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Servizi di Pubblica Utilità ed in tutte le ipotesi ex art. 4 Legge 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità nella commissione di un illecito per adempimento del dovere od esercizio di facoltà legittima);
- ✓ Medici e veterinari in visita domiciliare urgente e/od esercenti attività all'interno dell'area;
- ✓ Servizi di linea, taxi, N.C.C.;
- ✓ Autoveicoli al servizio delle persone invalide;
- ✓ Autoveicoli in servizio di assistenza domiciliare;
- ✓ Attività produttive, commerciali, studi professionali;
- ✓ Necessità organizzative in occasione di eventi;
- ✓ Matrimoni;
- ✓ Casi eccezionali

7.2 : Z.T.L. 2 "Centro" - Traversa Piazza del Popolo (Da lunedì al sabato dalle 12:00 alle 15:30 e dalle 19:30 alle 02:00; la domenica dalle 12:00 alle 02:00)

- ✓ Residenti;
- ✓ Dimoranti - non residenti;
- ✓ Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Servizi di Pubblica Utilità ed in tutte le ipotesi ex art. 4 Legge 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità nella commissione di un illecito per adempimento del dovere od esercizio di facoltà legittima);
- ✓ Autoveicoli al servizio delle persone invalide;
- ✓ Medici e veterinari in visita domiciliare urgente
- ✓ Casi eccezionali.

7.3 : Z.T.L. 2 "Centro" - Via Piave (Da lunedì al sabato dalle 19:30 alle 02:00; la domenica dalle 13:00 alle 02:00)

- ✓ Residenti;
- ✓ Dimoranti - non residenti;
- ✓ Veicoli diretti a strutture ricettive;

- ✓ Possessori di posti auto;
- ✓ Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Servizi di Pubblica Utilità ed in tutte le ipotesi ex art. 4 Legge 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità nella commissione di un illecito per adempimento del dovere od esercizio di facoltà legittima);
- ✓ Medici in visita domiciliare urgente e/od esercenti attività all'interno dell'area ;
- ✓ Servizi di linea, taxi, N.C.C.;
- ✓ Autoveicoli al servizio delle persone invalide;
- ✓ Assistenza domiciliare;
- ✓ Attività produttive, commerciali, studi professionali;
- ✓ Matrimoni;
- ✓ Casi eccezionali

7.4 Z.T.L. 3 "Nora"

- ✓ Veicoli di lavoratori presso l'Area archeologica e la Laguna di Nora e presso pubblici esercizi ubicati nell'area;
- ✓ Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Servizi di Pubblica Utilità ed in tutte le ipotesi ex art. 4 Legge 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità nella commissione di un illecito per adempimento del dovere od esercizio di facoltà legittima);
- ✓ Autoveicoli al servizio delle persone invalide;
- ✓ Attività nautiche e di pesca (1 solo veicolo);
- ✓ Taxi e N.C.C.
- ✓ Veicoli commerciali entro i 35 q.li di mcpc per attività di carico-scarico;
- ✓ Matrimoni celebrati in spiaggia o presso la Chiesa di Sant'Efizio;
- ✓ Casi eccezionali;

Art. 8 Residenti

Le persone fisiche hanno titolo al pass di transito e sosta per le Z.T.L. (1-2) , fino a un massimo di quattro veicoli per nucleo familiare, alle seguenti condizioni:

a) avere residenza anagrafica in una delle zone Z.T.L.; avere la proprietà di un veicolo o essere uno dei soggetti individuati dall'art.196 comma 1 del Codice della Strada;

In ogni caso, ogni variazione successiva alla presentazione dell'istanza deve essere tempestivamente comunicata al Comando di Polizia Locale; nel caso venga meno uno dei requisiti che hanno conferito titolo per il rilascio del pass, il titolare è tenuto alla restituzione immediata.

Art. 9 Dimoranti

Hanno diritto al pass le persone fisiche che dimorano in Z.T.L. senza avervi residenza, in immobile adibito ad uso civile abitazione, in possesso di atto di proprietà, di locazione o di comodato d'uso regolarmente registrati.

Art. 10 Figli di proprietari residenti e non.

Hanno diritto al Pass i figli dei proprietari residenti e non residenti dimoranti di immobili adibiti ad uso di civile abitazione per un massimo di due Pass, e comunque non superiore ai quattro complessivi spettanti al nucleo familiare del proprietario. Il Pass è inoltre limitato al solo transito, ad eccezione dei casi previsti all'art. 12 del presente regolamento

Art.11 Strutture Ricettive Alberghiere e Extra-Alberghiere

Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui alla L.R. 14 maggio 1984, n. 22 e alla L.R. 12 agosto 1998, n. 27 e loro ss. mm. e ii, allo scopo di agevolare le operazioni di carico/scarico dei bagagli dei clienti nei giorni di arrivo e di partenza, per poter accedere devono trasmettere al Comando di Polizia Locale le targhe dei veicoli dei clienti interessati, per consentirne il riconoscimento ai varchi di accesso. Tale onere di comunicazione della targa del veicolo del cliente deve essere assolto dalla struttura ricettiva preferibilmente prima dell'avvenuto accesso e comunque entro 72 ore da questo. La sosta su area pubblica dell'auto del cliente all'interno dell'area ZTL può avvenire esclusivamente in caso di indisponibilità di un'area di sosta interna privata e richiede l'esposizione sia del disco orario sia del pass non vincolato a specifico numero di targa in possesso della struttura ricettiva.

Art. 12 Parcheggi

A chi ha la disponibilità, a qualunque titolo, di un'area privata adibita a parcheggio all'interno della Z.T.L., può essere rilasciato dal Comando di Polizia Locale un pass di solo transito per ogni veicolo interessato. Il veicolo oggetto di pass di solo transito trovato in sosta all'interno della ZTL sarà soggetto alla relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 13 Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Enti locali, Servizi di Pubblica Utilità

Le forze armate, i corpi armati dello Stato, Vigili del Fuoco, Protezione Civile degli Enti Locali devono presentare apposita domanda con l'elenco delle targhe dei veicoli di servizio per i quali si chiede l'autorizzazione al transito e alla sosta. I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo senza il rilascio del pass, che quindi non deve essere esposto sul veicolo autorizzato.

In caso di veicoli privati utilizzati per motivi di servizio, l'Amministrazione richiedente deve indicare oltre alle targhe e alle caratteristiche dei veicoli, la durata del servizio e le generalità dei dipendenti interessati, allegando nel caso di specie per ogni dipendente specifica autorizzazione all'utilizzo della propria auto per motivi di servizio. Tra i motivi di servizio non deve intendersi ricompreso il raggiungimento del posto di lavoro.

Possono essere inseriti nella lista bianca anche società e istituti pubblici e privati che effettuano servizi di pubblica utilità (ambulanze, nettezza urbana, Poste Italiane), per i quali è strettamente necessario l'accesso nelle Z.T.L. (1-2-3). Ai veicoli utilizzati per il "PRONTO INTERVENTO" da parte di società che si occupano di energie elettrica, telefonia, impianti idraulici e fognari e loro eventuali concessionari, nonché dei concessionari di servizi comunali o statali, sono concessi permessi rinnovabili di transito e di sosta limitatamente al tempo necessario per l'intervento, previa comunicazione, corredata da documentazione giustificativa e delle targhe del mezzo interessato al Comando di Polizia Locale e in caso di urgenza entro 72 ore dall'avvenuto accesso.

I giornalisti, pubblicisti, fotografi, cineoperatori, praticanti iscritti all'albo possono, limitatamente alle attività programmabili e per il tempo strettamente necessario, richiedere 5 giorni prima dell'evento, un'autorizzazione al transito. In caso di eventi non programmabili o in caso di urgenza, entro 72 ore dall'avvenuto accesso, i soggetti di cui sopra comunicano al Comando di P.L. la documentazione giustificativa che sospende la procedura di emissione della sanzione nel caso in cui venga riconosciuto legittimo il motivo dell'accesso.

Art. 14 Medici

I veterinari ed i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e la

Guardia medica per le visite domiciliari a pazienti residenti in Z.T.L., possono richiedere un pass che consente l'accesso in Z.T.L. 24 ore su 24 e la sosta massima di due ore, con obbligo di esposizione del contrassegno identificativo rilasciato dall'Ordine dei Medici con la scritta "medico in visita" e del disco orario indicante l'ora di arrivo.

Nei casi di urgenza tutti i medici, compresa la Guardia Medica, possono accedere nelle aree Z.T.L. (1-2) senza preventiva autorizzazione, presentando al Comando di Polizia Locale, entro 72 ore, la documentazione giustificativa del transito, che sospende la procedura di emissione della sanzione.

Art. 15 Servizi di Linea, Taxi, N.C.C.

Per i mezzi del servizio pubblico di linea deve essere presentata apposita comunicazione, specificando la targa e la tipologia dei veicoli. I dati forniti sono inseriti nel sistema di controllo nell'apposita lista bianca.

Per servizi di linea taxi, trattandosi di veicoli riconoscibili, non si procede al rilascio di pass, che quindi non deve essere esposto sul veicolo autorizzato.

Per i veicoli del servizio taxi e N.C.C. del Comune di Pula, l'inserimento dei dati nella lista bianca del sistema di controllo è effettuato d'ufficio, con comunicazione dell'ufficio attività produttive.

I titolari delle licenze T.A.X.I. e N.C.C. rilasciate da altri Comuni hanno diritto a ottenere il pass di solo transito nelle Z.T.L. (1-2-3); la richiesta deve essere presentata specificando le tipologie dei veicoli e il tipo di servizio offerto.

Art. 16 Autoveicoli al servizio delle Persone Invalide

I titolari dei contrassegni invalidi (CUDE) che hanno necessità di accesso in Z.T.L., devono presentare comunicazione, segnalando la targa e la tipologia del veicolo utilizzato e il numero del contrassegno invalidi in loro possesso, per l'inserimento dei dati e la conseguente validazione permanente dei veicoli nel sistema di controllo, in lista bianca, senza emissione di pass.

Possono essere validati fino a un massimo di tre veicoli, ma può transitare e sostare esclusivamente il veicolo che espone il contrassegno invalidi e che deve necessariamente essere al momento dell'accesso al servizio del disabile per non incorrere nella sanzioni di cui al Codice della Strada.

In caso di utilizzo di veicolo diverso, il titolare deve darne notizia, con congruo

anticipo, per consentire l'aggiornamento dei dati.

Nei casi di urgenza, i titolari di pass invalidi possono comunque accedere con qualsiasi veicolo senza preventiva richiesta di validazione, a condizione che presentino al Comando di Polizia Locale entro 72 ore, la documentazione giustificativa del transito, che, se ritenuta valida, sospende immediatamente la procedura di emissione della sanzione. In caso di mancata giustificazione è avviata la procedura di sanzionamento secondo le norme del Codice della Strada.

Art. 17 Assistenza domiciliare

Dietro presentazione di idonea certificazione medica è possibile accordare un pass di transito e sosta a uso delle persone che si recano in Z.T.L. per prestare assistenza domiciliare ad ammalati e/o invalidi non autonomi. La richiesta deve essere presentata dall'assistito, al quale sarà intestato il pass, che è vincolato a un veicolo. La struttura di assistenza socio-riabilitativa in regime residenziale e diurno e di riabilitazione globale può richiedere il pass, che consente l'accesso in Z.T.L. per il raggiungimento della struttura.

Art. 18 Cantieri stradali

Permane il divieto di transito e sosta per i mezzi di portata superiore a 3,5 t. a pieno carico.

Per aree di cantiere delimitate idonee anche alla sosta di veicoli, l'impresa esecutrice può richiedere un pass per l'abilitazione all'accesso oltre che per autocarri e mezzi d'opera, anche per autovetture utilizzate da figure tecniche responsabili dei lavori e della sicurezza.

Art. 19 Attività produttive, commerciali, studi professionali

Le attività operanti nelle Z.T.L. (1-2-3) disciplinate dal presente Regolamento, potranno richiedere un pass di transito e di sosta limitata a 30 minuti per le operazioni connesse all'attività. Il pass dovrà essere esposto unitamente al disco orario. Non hanno diritto al pass le attività che ricadono nelle vie perimetrali ove non vige alcuna limitazione di traffico.

Le attività artigianali e/o commerciali di produzione, trasformazione e vendita di alimenti, aventi nei propri specifici servizi la consegna a domicilio del proprio prodotto, considerata la deperibilità dello stesso e l'esigenza di effettuare la consegna prevalentemente in prossimità delle ore pasti, possono richiedere fino ad

un massimo di tre pass di transito e sosta limitata ai mezzi che effettuano la consegna, ancorché tali attività siano ubicate in altre zone del paese, ma abbiano clienti nelle zone soggette a Z.T.L.

I mezzi autorizzati all'accesso nelle Z.T.L. (1-2-3) dovranno essere intestati alla società ovvero alla ditta esercente l'attività sopraindicata e l'autorizzazione dovrà essere richiesta dal legale rappresentante/titolare della Società/ditta.

A tal scopo i titolari di dette attività sono tenuti a comunicare le targhe dei mezzi utilizzati nonché eventuali variazioni delle stesse targhe. I pass consentiranno il transito e la sosta, esclusivamente durante l'orario di consegna.

Art. 20 Matrimoni

Per i matrimoni celebrati all'interno della Z.T.L. 2 o all'interno della Z.T.L. 3 (Chiesa di Sant'Efisio, area archeologica di Nora, area antistante il Tempio Punico del Coltellazzo, in spiaggia) è consentito l'accesso fino a n. 4 veicoli come da Deliberazione Giunta Comunale n. 132 del 20/07/2016, previo rilascio di autorizzazione da parte del Comando di Polizia Locale da richiedere almeno con un anticipo di giorni 7 rispetto alla data dell'evento. L'autorizzazione relativa all'accesso alla Z.T.L. 3 può essere estesa, su esplicita richiesta, fino all'ingresso dell'area archeologica. Tale richiesta deve essere corredata dalla liberatoria della società gestonaria della stessa al fine di consentire la possibilità di effettuare le foto unicamente per gli sposi.

Art. 21 Casi eccezionali

Per varie esigenze non contemplate nel presente regolamento, l'interessato dovrà presentare richiesta rappresentando la necessità di accesso alle aree interdette eventualmente allegando idonea documentazione. Il Comando di Polizia Locale previo accertamento della sussistenza dei requisiti, provvede al rilascio del contrassegno per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività.

È possibile accedere nelle Z.T.L. (1-2-3) senza preventiva autorizzazione, se necessario, urgente e indifferibile nei casi di urgenza sanitaria o di sicurezza o di pubblica utilità. In questo caso, per fermare l'iter di avvio del procedimento sanzionatorio, entro 72 ore dall'accesso l'interessato deve presentare al Comando di Polizia Locale idonea documentazione giustificativa che, se ritenuta valida, sospende immediatamente la procedura di emissione della sanzione.

Art. 22 Modalità di rilascio del Pass

Per il rilascio del pass gli aventi diritto, così come indicato nell'art. 6, devono presentare istanza, compilando l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pula, indicando la categoria di accesso così come elencate nell'allegato A e allegando la documentazione comprovante il titolo per l'accesso come indicato nel medesimo allegato.

Art. 23 Utilizzo del Pass

Il controllo della regolarità dell'accesso avviene tramite il controllo della targa, pertanto il Pass deve essere tenuto visibile e controllabile dagli organi di Polizia durante tutto il tempo di durata del transito e/o della sosta in Z.T.L. .

Il pass deve essere conservato diligentemente. In caso di deterioramento, che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, il titolare è tenuto a restituirlo all'ufficio competente e a richiederne il duplicato. Il pass non ha alcuna validità se esposto in veicoli diversi da quelli autorizzati.

È assolutamente vietato qualsiasi tipo di riproduzione e esposizione di pass non originali. Ogni abuso è perseguito a norma di legge, previo ritiro del pass.

Art. 24 Validità del Pass

Per i residenti la validità del pass è stabilita in 5 anni dalla data del rilascio.

Per i veicoli al servizio delle persone invalide, la validità dell'inserimento dei dati nella lista bianca del sistema di controllo è associata alla data di scadenza del contrassegno invalidi. I pass temporanei hanno validità fino alla data indicata sugli stessi. La validità del pass decade comunque se vengono meno le condizioni necessarie per il rilascio.

In ogni caso l'Ufficio può procedere alle verifiche dei requisiti mediante controlli a campione e accertata la mancanza degli stessi provvede alla disabilitazione del pass, previa comunicazione al titolare. Il Comando di Polizia Locale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni mendaci.

Art. 25 Adempimenti a carico degli uffici preposti

Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni provvedono alla creazione di apposita banca dati per il funzionamento del software di gestione delle Z.T.L. da aggiornare costantemente per un controllo immediato e per poter reprimere più

speditamente gli abusi.

Le pratiche pertinenti alle sanzioni amministrative sono trattate esclusivamente dal Comando di Polizia Locale. Pertanto tutti i chiarimenti o le regolarizzazioni dei passaggi non autorizzati preventivamente, devono essere presentati presso tale ufficio.

Art. 26 Modulistica

La modulistica (allegato B) per il rilascio del pass è disponibile ai link sotto indicato:

[http://www.comune.pula.ca.it/documentazione/modulistica/modulo-autorizzazione-accesso- z.t.l.1- z.t.l.2 - z.t.l.3](http://www.comune.pula.ca.it/documentazione/modulistica/modulo-autorizzazione-accesso-z.t.l.1-z.t.l.2-z.t.l.3)